

Statuto approvato al 2° Congresso Or.S.A. - Ferrovie
Perugia 24 – 25 – 26 giugno 2008

STATUTO
Or.S.A. - FERROVIE

TITOLO I

COSTITUZIONE – DURATA – CARATTERISTICHE e SOCI

Art. 1

E' costituita l'Organizzazione dei Sindacati Autonomi e di base del settore ferrovie (Or.S.A. ferrovie), con sede in Roma via Magenta n. 13, ad essa appartengono i Sindacati Organizzati.
L'Or.S.A. non ha termine di durata ed è regolata dal presente Statuto.

Art. 2

L'Or.S.A. ferrovie è un'organizzazione sindacale unica, federale ed inscindibile, che organizza, tutela e rappresenta unitariamente tutte le categorie professionali dei lavoratori dipendenti che operano in Società di Infrastrutture, di Trasporto ferroviario e in quelle ad esse collegate.

L'Or.S.A. ferrovie è apartitica, aconfessionale, indipendente senza fini di lucro e applica la pari opportunità tra i sessi, pertanto respinge qualsiasi ingerenza ed influenza – diretta o indiretta – da parte di partiti, movimenti ed ideologie estranee alle problematiche del lavoro.

E' fatto, quindi, assoluto divieto di portare o dibattere in qualsiasi sede o momento della vita sindacale questioni od argomenti che esulino dagli scopi dell'Or.S.A. ferrovie, che contrastino con le caratteristiche più sopra enunciate o che comunque ledano il prestigio e l'autonomia della stessa, nonché di organizzare in seno od ai margini di essa gruppi o correnti in contrasto con le norme del presente Statuto.

Art. 3

Il mandato parlamentare e le cariche pubbliche elettive o di partito previste dal Regolamento Interno, sono incompatibili con tutte le cariche sindacali centrali e periferiche.

Inoltre sono incompatibili:

- gli incarichi di Esecutivo Nazionale con quelli di Segretario di Settore Nazionale;
- l'incarico di Segretario Regionale con quello di Segretario Regionale di Settore;
- l'incarico di Segretario Regionale con quello di Segretario Nazionale.

Chi ricopre incarichi di organizzazione sia Nazionale che Regionale, in caso di quiescenza verrà sostituito dagli organi preposti entro sei mesi. Trascorso tale termine non potrà partecipare alle riunioni federative.

Le cariche dell'Or.S.A. ferrovie, centrali e periferiche, possono essere ricoperte solo da associati con anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.

Art. 4

All'Or.S.A. ferrovie appartengono i Sindacati rappresentativi di raggruppamenti professionali con propri organi decisionali, eletti secondo le modalità contenute nel regolamento organizzativo Or.S.A. ferrovie, che esplicano autonomamente la loro azione per tutte le questioni di carattere prettamente categoriali purché coerenti con le finalità, indirizzi deliberati dell'Or.S.A. ferrovie.

Per quanto concerne le questioni di carattere intersettoriale, la competenza esclusiva è dell'Or.S.A. ferrovie ed in quanto tale le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i sindacati della stessa.

Ai fini patrimoniali i sindacati costituenti o facenti parte dell'Or.S.A. ferrovie restano proprietari ad ogni effetto dei loro beni.

Art. 5

L'Or.S.A. ferrovie si propone:

- di tutelare e sostenere in ogni momento od istanza gli interessi morali, giuridici ed economici, previdenziali di sicurezza sul lavoro, di tutto il personale delle categorie facenti parte, di cui al 1° comma dell'art. 2 del presente Statuto;
- di promuovere ogni iniziativa studio o soluzione di problemi tecnici economici, organizzativi o amministrativi che interessino la politica generale dei trasporti, in particolare quella del settore ferroviario e della Logistica e l'organizzazione dello stesso, i servizi sostitutivi e terminali, le gestioni previdenziali, assistenziali e ricreative che interessino i lavoratori, i sindacati o le categorie rappresentate;
- di contribuire validamente a formare una coscienza Sindacale autonoma fra tutti i lavoratori, promuovere tutte quelle azioni, iniziative o intese tendenti a raggiungere o realizzare l'unità sindacale organica di tutti i lavoratori sia in campo settoriale, nazionale che internazionale;
- di riconoscere specifica importanza alle questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e la sicurezza della circolazione ferroviaria quali momenti di partecipazione civile a tutela della salute e della dignità dei lavoratori e dei cittadini, a tal fine favorisce e promuove l'adozione di iniziative comuni e scambi di esperienze con gli RLS del comparto ferroviari, di quelli dell'intero mondo del lavoro e con le associazioni democratiche del settore.

Art. 6

L'Or.S.A. ferrovie riconosce ai sindacati o raggruppamenti organizzati nel suo seno, l'autonomia organizzativa e quella di elaborazione delle strategie e delle problematiche rivendicative e di deliberazione delle azioni di sciopero delle categorie appartenenti, purché coerenti con le finalità e gli indirizzi dell'Or.S.A. medesima e riconosce loro lo status di componenti essenziali della propria struttura organizzativa.

Per la loro attività provvederà direttamente l'Or.S.A. ferrovie, mediante il versamento mensile, così come previsto dal regolamento, di parte della quota associativa mensile di ogni

iscritto che organizza, analogamente provvederà ad assegnare quote di libertà sindacali. Di dette risorse i Sindacati Nazionali di categoria o di raggruppamenti organizzati ne disporranno secondo le proprie esigenze, nel rispetto del regolamento interno ed amministrativo deliberato dal Consiglio Generale.

L'Or.S.A. ferrovie assume la responsabilità diretta delle trattative a tutti i livelli, avvalendosi del supporto delle categorie.

I Sindacati o raggruppamenti organizzati possono far parte dell'Or.S.A. ferrovie e acquisiscono i diritti previsti dal presente Statuto con il deposito dell'atto costitutivo, del loro Statuto e dei verbali di elezione dei loro rappresentanti, purché coerenti con il concetto di indissolubilità dell'Or.S.A. ferrovie e con il suo Statuto.

I raggruppamenti organizzati dovranno aderire ai rispettivi Sindacati di Settore o, in caso rappresentino nuovi raggruppamenti professionali formare un proprio Sindacato di Settore, entro il 1° Congresso Regionale o Nazionale.

TITOLO II

ADESIONI

Art. 7

Possono chiedere di aderire all'Or.S.A. ferrovie, tutti i dipendenti da Società di Trasporto ferroviario, o Sindacati già organizzati, operanti in Società di Infrastrutture ferroviarie, nonché da quelle ad esse collegate, attraverso ritenuta a ruolo.

La Segreteria Generale è competente a decidere in materia di adesione di Sindacati già organizzati quando questi abbiano assolto agli obblighi di cui all'art. 6.

Le adesioni necessitano del preventivo avallo del Sindacato o raggruppamento organizzato che si esplica nell'invio, tramite la Segreteria Regionale dell'Or.S.A. ferrovie, della delega alla Segreteria Generale per l'accredito. La non accettazione della delega va comunicata al richiedente da parte del settore organizzato, con relativa motivazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Segreteria Generale.

Le modalità di iscrizione all'Or.S.A. ferrovie è di norma definita dai CCNL .

Su delibera della Segreteria Generale il Consiglio Generale e coopta i Consiglieri Generali in rappresentanza dei raggruppamenti organizzati o Sindacati nelle proporzioni e alle condizioni previste dal presente Statuto.

La Segreteria Generale provvede ad organizzare i soci ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

In caso di mancata accettazione, il richiedente può produrre ricorso ai Probiviri Nazionali dell'Or.S.A. - Ferrovie le cui decisioni sono inappellabili.

Art. 8

L'Or.S.A. ferrovie assicura la democrazia interna attraverso l'elezione di tutte le cariche sociali, con voto diretto e segreto.

Per l'elezione dei 5 Membri dell'Esecutivo, la votazione necessita di una maggioranza dei 2/3; qualora non si raggiunga questa maggioranza, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 9

Nelle elezioni dei Sindaci e dei Probiviri saranno proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti e, a parità, il più anziano di età.

Art. 10

I delegati al Congresso dell'Or.S.A. ferrovie devono rappresentare l'espressione numerica degli iscritti a livello nazionale di ogni Sindacato. Essi saranno eletti nelle circoscrizioni Regionali di appartenenza in ragione di 1 (uno) delegato ogni 100 (cento) iscritti. I resti saranno distribuiti come previsto dal Regolamento interno.

Tutti i procedimenti disciplinari devono aver termine prima della proclamazione delle operazioni di apertura del Congresso.

I procedimenti non conclusi per cause di forza maggiore oggettivamente riscontrate si intendono estinti.

Tutte le cariche centrali e periferiche dell'Or.S.A. ferrovie decadono con l'indizione dei relativi Congressi e continuano ad

espletare in via ordinaria il proprio mandato fino alla elezione dei nuovi organi.

Art. 11

Ogni socio è organizzato nel settore in relazione alla qualifica o al profilo professionale rivestito. Nel caso di cambio di qualifica o profilo, l'iscritto va computato nel Sindacato o settore corrispondente.

In caso di accertata e definitiva inidoneità al profilo rivestito, il socio dovrà essere organizzato nel Sindacato che rappresenta gli interessi professionali dei profili preposti all'espletamento dell'attività svolta.

Al Socio viene riconosciuta la facoltà di continuare ad essere organizzato nel Sindacato che rappresenta gli interessi professionali del profilo che ancora riveste.

TITOLO III

ORGANI DELL'Or.S.A. FERROVIE

Art. 12

Sono organi dell'Or.S.A. ferrovie:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio Federativo;
- la Segreteria Generale;
- L'Esecutivo Nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono organi periferici:

- il Congresso Regionale;

- il Direttivo Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri;
- le Segreterie Provinciali.

Art. 13

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è il supremo organo deliberativo dell'Or.S.A. ferrovie, si riunisce ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria e in sessione straordinaria su richiesta di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Generale, oppure tramite referendum dei soci.

La convocazione ordinaria o straordinaria va data mediante avviso a tutti gli organi di stampa dell'Or.S.A. ferrovie e dei Sindacati ad essa appartenenti, unitamente all'ordine del giorno.

Il Congresso dell'Or.S.A. ferrovie deve essere preceduto dai Congressi dei Sindacati di categoria, che dovranno far pervenire alla presidenza del Congresso Nazionale, prima dell'apertura dei lavori congressuali, le loro piattaforme rivendicative specifiche e le eventuali proposte di modifica allo Statuto

Art. 14

Al Congresso hanno voto deliberativo gli eletti secondo le norme del presente Statuto, i membri del Consiglio Generale in carica.

I membri delegati dalla base, nelle votazioni, esprimono voto 100 (cento) mentre i componenti il Consiglio Generale di cui all'art. 16 esprimono voto 1 (uno), valore nominale.

Le delibere del Congresso sono da ritenersi valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti congressuali dei delegati di base.

Art. 15

Il Congresso esamina l'azione Sindacale degli organi dirigenti uscenti, delibera:

- sulle linee fondamentali della politica sindacale;
- sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'Or.S.A. settore ferroviario con maggioranza qualificata (2/3);
- sulla politica economica gestionale e vaglia il comportamento amministrativo del quadriennio precedente, dettando gli eventuali indirizzi sulla conduzione futura.

Elegge:

- i 5 membri dell'Esecutivo;
- ratifica a maggioranza relativa n. 90 Consiglieri Generali - ripartiti in misura proporzionale agli associati ai Sindacati con il sistema dei maggiori resti, riconoscendo, in aggiunta, un Consigliere a quei Sindacati a cui il metodo di ripartizione non attribuisce alcun consigliere - previsti nella lista presentata dal Sindacato di appartenenza sottoscritta dal Segretario Nazionale di settore e ripartiti tra i Sindacati in misura proporzionale al numero degli iscritti rilevati all'apertura del Congresso.
Tale liste possono essere maggiorate fino ad un massimo del doppio dei Consiglieri spettanti per gli eventuali subentri;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 16

IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto:

- dai Consiglieri Generali ratificati dal Congresso Nazionale;
 - 2 componenti il Comitato Bilaterale Paritetico Nazionale (membri di diritto);
 - Segretari Regionali/Comp.li (membri di diritto);
- Approvato al II Congresso Or.S.A. – Ferrovie - Perugia, 2008

- Segreteria Generale (membri di diritto);
- Il Collegio dei Sindaci (membri effettivi);
- Il Collegio dei Probiviri (membri effettivi).

I membri di diritto del Consiglio Generale, qualora fossero eletti alla carica di Consiglieri, devono scegliere subito quale carica mantenere.

Art. 17

Le delibere del Consiglio Generale sono valide quando siano presenti almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

Le delibere del Consiglio Generale sono prese, di norma, a maggioranza dei presenti.

Art. 18

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di:

- definire, coerentemente con le linee congressuali, l'indirizzo di massima dell'attività sindacale ed organizzativa;
- approvare entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto finanziario per cassa, accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo amministrativo;
- decidere sulla destinazione dei beni mobili ed immobili di propria pertinenza e sulla distribuzione delle quote sindacali di propria spettanza sia a livello centrale che periferico, con maggioranza qualificata (2/3);
- esaminare ed approvare i documenti rivendicativi generali e particolari;
- Approvare il Regolamento Interno ed Amministrativo nei quali sono contenuti i capitoli di spesa rispetto alle risorse assegnate.

Art. 19

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione della Segreteria Generale o su richiesta del 50% + 1 dei Consiglieri Generali.

Ha facoltà di:

- sfiduciare l'Esecutivo, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri Generali. La mozione di sfiducia deve essere proposta, all'apertura dei lavori, da almeno un terzo dei Consiglieri Generali;
- sostituire fino ad un massimo dei 2/5 dell' Esecutivo della Segreteria Generale in caso di dimissioni volontarie o di fatto. In questo caso, procederà, non oltre i 90 (novanta) giorni successivi, alla sostituzione del membro dell'Esecutivo dimissionario con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 20

Il subentro, per dimissioni, decadenza, o passaggio ad altro settore, di un Consigliere eletto ratificato dal Congresso avverrà con il nominativo indicato dal sindacato di categoria.

Un Consigliere decade quando per due volte senza giustificato motivo, dopo il Congresso che lo ha eletto, non partecipa alle riunioni del Consiglio Generale.

Nelle riunioni del Consiglio Generale solo i Segretari Regionali/Compartimentali e i Segretari Nazionali di settore possono delegare i rispettivi Aggiunti o Vice a partecipare, in loro vece.

I Componenti il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri hanno sulle specifiche materie di competenza.

Art. 21

IL CONSIGLIO FEDERATIVO

Il Consiglio Federativo è così composto:

- dalla Segreteria Generale;
- dai Segretari Regionali/Comp.li federativi.

Esso è presieduto dal Segretario Generale.

Art. 22

Il Consiglio Federativo è il massimo Organo in materia di politica del territorio e del trasporto ferroviario ad esso collegato.

E' l'organo tecnico-deliberativo che, nel rispetto degli indirizzi tracciati dal Congresso Nazionale e delle direttive fissate dal Consiglio Generale, è competente a:

- approvare il preventivo finanziario nel rispetto dell'art. 18 del presente statuto;
- studiare l'organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'Or.S.A. ferrovie e proporre le eventuali modifiche;
- ratificare decisioni indifferibili adottate dalla Segreteria Generale;
- nominare i Commissari delle Segreterie Regionali e Provinciali;
- dibattere e decidere sulle problematiche delle Regioni;
- si riunisce, di norma, ogni due mesi, su convocazione della Segreteria Generale, o ogni qualvolta la stessa lo richiede. Oppure in via straordinaria, su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi componenti;
- delibera di norma a maggioranza semplice.

Art. 23

LA SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale è l'Organo Esecutivo dell'Or.S.A. ferrovie.

Sono componenti della Segreteria Generale:

l'Esecutivo, composto da,

- il Segretario Generale, che presiede la Segreteria;

- il Segretario Generale Aggiunto;
- tre membri di Segreteria Generale;
- i Segretari Nazionali dei sindacati o raggruppamenti organizzati appartenenti all'Or.S.A. ferrovie.

La Segreteria Generale, per lo svolgimento della attività, potrà autorganizzarsi, prevedendo, ove lo ritenga strutture tecniche.

La Segreteria Generale predisporrà la bozza di Regolamento Interno da proporre all'approvazione del Consiglio Generale.

Art. 24

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale:

- è il rappresentante legale dell'Or.S.A. ferrovie ed è soggetto attivo e passivo a tutti gli effetti di legge;
- rappresenta l'Or.S.A. ferrovie nelle trattative unitamente ai membri di Segreteria Generale;
- è responsabile dei fondi dell'Or.S.A. ferrovie, la cui cura è affidata ad un cassiere;
- sottoscrive, sentita la Segreteria Generale, - o ne autorizza la sottoscrizione -, gli accordi contrattuali, in caso di unanime consenso della stessa;
- può accendere mutui passivi o prestiti presso banche qualora fosse necessario, previa autorizzazione del Consiglio Generale;
- può assumere personale alle dipendenze dell'organizzazione, previa delibera della Segreteria Generale;
- proclama scioperi generali e di settore deliberati dagli organi settoriali previsti dai rispettivi Statuti, nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero.

La proclamazione dello sciopero generale comporta da parte della Segreteria Generale l'approvazione con la maggioranza dei 2/3 della Segreteria stessa.

Il Segretario generale coordina l'azione della Segreteria Generale.

Art. 25

Il Segretario Generale Aggiunto sostituisce il Segretario Generale nelle specifiche competenze, quando questo ne sia impedito per qualsiasi ragione, assicurando la continuità nella conduzione.

E' specifica competenza del Segretario Generale Aggiunto lo studio dei problemi rivendicativi generali e cura, pure, la soluzione dei problemi sociali associati a rivendicazioni sindacali.

Per la soluzione di questi problemi e per i relativi studi da proporre agli organi statutari si avvarrà della collaborazione della Segreteria Generale.

Il Segretario Generale Aggiunto cura in accordo con la segreteria Generale, tutte le vertenze di carattere giudiziario interessanti la categoria.

Art. 26

ORGANI PERIFERICI

CONGRESSO REGIONALE/COMPARTIMENTALE

Il Congresso Regionale/Compartimentale è il massimo organo deliberante della Regione o del Compartimento e si svolge in precedenza a quello Nazionale.

Esamina la situazione sindacale del territorio di competenza e delinea la linea politico-sindacale relativa;

formula proposte di politica sindacale da dibattere nel Congresso Nazionale.

Con l'indizione del Congresso Regionale/Compartimentale, tutte le cariche sindacali regionali e provinciali di giurisdizione decadono e continuano ad espletare in via ordinaria, i rispettivi mandati, fino alla elezione da parte dei rispettivi Organi.

Il Congresso Regionale/Compartimentale è composto dai delegati eletti in proporzione agli iscritti di ciascun Sindacato presente nel territorio di giurisdizione, in ragione di:

- 1 (un delegato ogni 20 (venti) iscritti o frazioni di venti, nelle Regioni aventi fino a 500 (cinquecento) associati;
- 1 (un delegato ogni 30 (trenta) iscritti o frazioni di trenta, nelle Regioni fino a 1000 (mille) associati;
- 1 (un delegato ogni 40 (quaranta) iscritti o frazioni di quaranta, nelle Regioni aventi fino a 2000 (duemila) associati;
- 1 (un delegato per ogni 60 (sessanta) iscritti o frazioni di sessanta, nelle Regioni aventi più di 2000 (duemila) associati.

Ripartiti tra i Sindacati presenti nel Compartimento/Regione con il criterio proporzionale e il sistema dei maggiori resti.

Partecipano con voto 1 (uno) i membri del Direttivo Regionale uscente e le R.S.U. nelle circoscrizioni di competenza, purché iscritti all'Or.S.A. settore ferroviario.

Esso elegge:

- a) i 5 Membri dell'Esecutivo Regionale/Compartimentale; la votazione necessita di una maggioranza dei 2/3, qualora non si raggiunga questa maggioranza, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza relativa;

- b) a maggioranza relativa:

il Collegio dei Probiviri Regionale/Comp.le che ha giurisdizione su tutte le strutture ed i soci che operano nel territorio di propria competenza.

Il Collegio dei Sindaci.

Art. 27

IL DIRETTIVO REGIONALE

il Direttivo Regionale è l'organo competente a decidere su tutti i problemi di natura sindacale, nel rispetto delle linee tracciate dal Congresso regionale dell'Or.S.A. Ferrovie.

Esso è composto:

- dalla Segreteria Regionale/Comp.le;
- dai Segretari Regionali/Comp.li dei sindacati ;
- dai Segretari Provinciali, regolarmente accreditati presso la Segreteria Generale;
- dai Consiglieri Generali residenti nel Compartimento/Regione.

Esso è presieduto dal Segretario Regionale/Compartimentale.

Alle riunioni del Direttivo Regionale/Compartimentale partecipano con voto consultivo i Presidenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri Regionali/Comp.li.

Il Direttivo Regionale/Compartimentale è convocato dalla Segreteria Regionale/Compartimentale e si riunisce, di regola, almeno due volte l'anno per discutere e deliberare su problemi di politica sindacale riguardante il territorio di giurisdizione.

Approva, una volta l'anno, il rendiconto ed il preventivo di spesa.

Delibera sulla proposta di istituzione di nuove Segreterie Provinciali, che si rendessero necessarie per il decentramento dell'attività sindacale, con maggioranza dei 2/3.

Art. 28

Le delibere del Direttivo Regionale/Compartimentale sono valide quando sono presenti i 2/3 degli aventi diritto di voto e sono prese a maggioranza semplice.

Nelle riunioni di Direttivo Regionale/Compartimentale è ammessa delega solo ai Segretari Regionali dei Sindacati o raggruppamenti organizzati ai rispettivi Aggiunti o Vice e ai Segretari Provinciali per i loro Aggiunti o Vice.

Art. 29

La Segreteria Regionale dell'Or.S.A. ferrovie è composta dal:

- Approvato al II Congresso Or.S.A. – Ferrovie - Perugia, 2008

- Segretario Regionale;
- Segretario Regionale Aggiunto;
- tre membri di Segreteria Regionale.

Convoca il Congresso Regionale dell'Or.S.A. ferrovie

Art. 30

Il Segretario Regionale/Compartimentale è il legale rappresentante dell'Or.S.A. ferrovie nel territorio di competenza.

Rappresenta l'Or.S.A. ferrovie nelle trattative territoriali di competenza, sostenuto dai rappresentanti dei Sindacati o raggruppamenti organizzati interessati.

Proclama, nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero, scioperi regionali, anche di categoria, questi ultimi su delibera dei Sindacati o raggruppamenti organizzati.

Sottoscrive, sentita la Segreteria Regionale - che ne autorizza la sottoscrizione - gli accordi territoriali; per le materie specifiche è necessario l'assenso del Responsabile Regionale del settore interessato.

Il Segretario Regionale Aggiunto sostituisce il Segretario Regionale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Art. 31

Al finanziamento delle Segreterie Regionali/Compartimentale provvede la Segreteria Generale secondo le norme del presente statuto e del Regolamento Amministrativo.

Il preventivo di spesa deve essere predisposto, dal Cassiere Regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed essere sottoposto all'approvazione del Direttivo.

Art. 32

Il Direttivo Provinciale dell'Or.S.A. ferrovie è il massimo organo decisionale nell'ambito della provincia.

Esso è composto:

- dalla Segreteria Provinciale;
- dai Segretari Provinciali dei sindacati o raggruppamenti organizzati presenti nella provincia.

Il Direttivo Provinciale è presieduto dal Segretario Provinciale.

Art. 33

La Segreteria Provinciale è così composta:

- dal Segretario Provinciale;
- dal Segretario Provinciale Aggiunto;
- dai tre membri di Segreteria provinciale.

Il Segretario Provinciale Federativo è il legale rappresentante dell'Or.S.A. ferrovie nella provincia.

Il Segretario Provinciale Aggiunto sostituisce il Segretario Provinciale in caso di assenza o di impedimento di questi.

Per i tre membri di Segreteria Provinciale e per le figure di apparato (organizzazione, Stampa, Amministrazione, Tecnici di Segreteria) si dovrà pervenire all'individuazione di specifiche competenze.

TITOLO IV

ORGANI di CONTROLLO

AMMINISTRATIVO e DISCIPLINARE

Art. 34

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, eletti dal Congresso Nazionale o dal Congresso Regionale dell'Or.S.A. ferrovie di competenza.

Il collegio dei Sindaci è l'organo di riscontro contabile amministrativo della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Or.S.A. ferrovie.

Art. 35

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Le funzioni, prerogative e competenze del Collegio dei Probiviri sono quelle previste dalle leggi vigenti.

Art. 36

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti eletti al Congresso Nazionale o dal Congresso Regionale dell'Or.S.A. ferrovie, in ragione delle rispettive competenze.

Esso elegge nel proprio seno, fra i membri effettivi, il suo Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante del Sindacato, in materia di disciplina e di etica sindacale. Ha giurisdizione su tutti i soci dell'Or.S.A. ferrovie.

E' anche l'organo di appello per le decisioni adottate dai collegi dei Probiviri dei Sindacati appartenenti e di quelli Regionali.

TITOLO V

STAMPA E AMMINISTRAZIONE

Art. 37

L'organo di stampa dell'Or.S.A. settore ferroviario è "il Ferroviere Autonomo e di Base". I sindacati o settori possono avere una stampa propria che, nel rispetto del presente Statuto, sarà divulgata a spese e cura degli stessi.

Art. 38

Il Cassiere Nazionale provvederà, in applicazione del Regolamento Amministrativo, al finanziamento:

- delle strutture federative centrali e periferiche;
- delle categorie.

Il Cassiere dovrà predisporre:

- il rendiconto finanziario per cassa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- schema di preventivo finanziario da far discutere alla Segreteria Generale, e sottoposto alla successiva approvazione del Consiglio Federativo.

Al rendiconto finanziario deve essere allegata la relazione del Collegio dei Sindaci.

Art. 39

L'Or.S.A. ferrovie può essere sciolta con il consenso dei 4/5 dei voti del Congresso Nazionale. In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l'impiego delle risorse finanziarie dell'Or.S.A. ferrovie.

Art. 40

Al presente Statuto allegato il Regolamento che ne è parte integrante.